

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

---

(N. 1122-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 29 aprile 1970 (V. Stampato n. 1122)*

*modificato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1970 (V. Stampato n. 2476)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

**(FERRARI - AGGRADI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO EMILIO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 dicembre 1970*

---

Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità e di licenza della scuola media

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Articolo unico.*

A partire dal 1° giugno 1969, al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presente in servizio negli istituti e scuole medesime durante il periodo degli esami di Stato di maturità e di licenza della scuola media, ferma restando la corresponsione delle indennità previste dalle vigenti disposizioni per ogni alunno iscritto agli esami, è dovuto, dal giorno precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso giornaliero nella misura che segue:

1) ai segretari ed ai censori di disciplina, lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità, e lire 800 per l'esame di licenza della scuola media;

2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capi, lire 600 per tutti gli esami indicati nel n. 1);

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobiere, di cui alla tabella H annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1).

I predetti compensi faranno carico al bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli Enti locali.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.**Identico:*

1) ai segretari ed ai censori di disciplina, ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, alle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e al personale di economato del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità e lire 800 per l'esame di licenza della scuola media;

2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capo, ai bidelli capo del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 600 per tutti gli esami indicati nel n. 1);

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobiere, di cui alla Tabella H annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, al personale ausiliario del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1).

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con le disponibilità dei capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo, e per i successivi esercizi con le disponibilità dei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione dello stesso Ministero.

Per l'anno finanziario 1970 gli stanziamenti dei suddetti capitoli potranno essere modificati, con compensazione, mediante decreti del Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

*Identico.*